

Final Basel III e oltre...




Milano, 15 dicembre 2022

Indice

L'Opinion EBA del 27 ottobre 2022

- I. Overview
- II. Summary sheet
- III. Background
- IV. Direttiva sui requisiti patrimoniali
2013/36/UE (CRD)
- V. Articolo 21-ter della CRD
- VI. Commenti specifici EBA

Overview



OPINION ON THE SET-UP AND OPERATIONALISATION OF THE IPU(S)



EBA/Op/2022/12

27 October 2022

Opinion of the European Banking Authority on the set-up and operationalisation of Intermediate EU Parent Undertaking(s) under Article 21b CRD

1. Introduction and legal basis

1. With a view to strengthening the supervision of third-country groups (TCGs) with significant activities in the EU, Article 21b CRD requires that two or more institutions (i.e. credit institutions and investment firms¹) in the Union belonging to the same TCG have one single intermediate EU parent undertaking (IPU) where the total value of assets of that TCG in the Union is equal to or greater than EUR 40 bn. In specific circumstances, the competent authority (CA) may approve the establishment of two IPUs (Article 21b(2) CRD). The IPU can be a credit institution, a financial holding company or a mixed financial holding company that has received approval under Article 21a CRD, or an investment firm authorised in accordance with Article 5(1) of Directive 2014/65/EU that is subject to Directive 2014/59/EU (Article 21b(3), second sub-paragraph CRD).
2. Considering the cross-border footprint of the TCG's entities presence in the EU, a uniform approach is key to the consistent implementation of the IPU requirement and to ensuring that the TCG is subject to the same treatment across the EU.
3. For these reasons, the EBA developed Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings² (EBA IPU

Summary sheet

Titolo

Opinion of the European Banking Authority on the set-up and operationalisation of Intermediate EU Parent Undertaking(s) under Article 21b CRD.

Data di pubblicazione

27 ottobre 2022

Destinatari

Third-country groups (TCGs) che svolgono attività significative nel territorio dell'Unione Europea.

Obiettivo

Garantire un approccio uniforme per l'attuazione coerente del requisito dell'IPU e per garantire che il GCC sia soggetto allo stesso trattamento in tutta l'UE. I criteri di valutazione per l'approvazione della seconda IPU.

Summary sheet

Titolo

Opinion of the European Banking Authority on the set-up and operationalisation of Intermediate EU Parent Undertaking(s) under Article 21b CRD.

Data di pubblicazione

27 ottobre 2022

Destinatari

Third-country groups (TCGs) che svolgono attività significative nel territorio dell'Unione Europea.

Obiettivo

Garantire un approccio uniforme per l'attuazione coerente del requisito dell'IPU e per garantire che il TCG sia soggetto allo stesso trattamento in tutta l'UE e la risoluzione dei problemi operativi che potrebbero sorgere dall'istituzione della IPU.

Summary sheet

Destinatari

Enti creditizi e imprese di investimento appartenenti a **third-country groups (TCGs)** che svolgono attività significative nel territorio dell'Unione Europea.

Il 14 ottobre 2022, l'EBA ha pubblicato l'**elenco di tutti i gruppi di paesi terzi (TCG)** operanti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo (UE/SEE) con le IPU intermedie delle imprese madri dell'UE, ove applicabile. L'EBA ha inoltre pubblicato l'elenco di tutte le succursali di paesi terzi (TCB) degli enti creditizi autorizzati a operare nell'UE/SEE.

Third-country group (TCG) (ultimate parent undertaking) as per Art 3(64) CRD		
Name	Country	LEI
0010	0020	0030
Andorra Banc Agrícola Reig, SA	Andorra	549300UHUTTOEC14D714
Crèdit Andorrà S.A.	Andorra	EE21I29HG6U2CDOO8372
BAI - BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A.	Angola	549300QU4YNWBS829190
BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL, SA	Angola	549300GCY00DCI8U3S02
ATLÂNTICO FINANCIAL GROUP, S.A.R.L.	Angola	
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Argentina	549300CN35YG4W2KM746

Background

Background (UE)

La nuova disciplina della «Intermediate Holding Company», di cui al punto 9, art. 1 della **Direttiva UE 878/2019**, ha introdotto l'art. 21-ter nella Direttiva UE 36/2013 («Impresa madre nell'UE intermedia»).

**CRD-IV
package**

DIRETTIVA UE 2013/36 (CRD)
REGOLAMENTO UE 2013/575

20 maggio 2019

26 giugno 2013

**CRD-V
package**

DIRETTIVA UE 2019/878 (CRDV)
REGOLAMENTO UE 2019/876

Background

20 maggio 2019



DIRETTIVA UE 2019/878 «che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale».

REGOLAMENTO UE 2019/876 «che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012».

Requisiti di capitale e di liquidità, Il pilastro (ICAAP/SREP) e III pilastro (informativa al pubblico)

Applicazione del principio di proporzionalità

Disciplina sulla risoluzione delle banche

Background

Background (EBA)

Linee guida sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali sulla costituzione di imprese madri UE intermedie.

Lista dei gruppi di Paesi terzi con IPU e delle branches di Paesi terzi.

13 maggio 2022

27 ottobre 2022

28 luglio 2021

14 ottobre 2022

Decisione relativa alle segnalazioni di vigilanza per il monitoraggio della soglia IPU e Modelli per la trasmissione di dati e informazioni da parte delle autorità competenti.

Parere sull'istituzione e sull'operatività delle IPU ai sensi dell'articolo 21 ter della CRD.

Legal path

La Direttiva 2013/36 e il Regolamento n. 575/2013 sono stati adottati in risposta alle **crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008**.

Tali misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri, recependo l'accordo di **Basilea III** sui requisiti patrimoniali delle banche e ridisegnando la legislazione europea in materia bancaria.



Legal path


La Direttiva sui requisiti patrimoniali 2013/36/UE (CRD) sostituisce le precedenti direttive sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE e 2006/49/CE), intervenendo sulla disciplina dei seguenti aspetti:

- a) l'accesso all'attività bancaria e l'esercizio di tale attività;
- b) le condizioni in materia di libertà di stabilimento;
- c) la libertà di fornire i servizi;
- d) la vigilanza prudenziale su banche e imprese di investimento.



Legal path

Key points della Direttiva sui requisiti patrimoniali 2013/36/UE (CRD)



Disciplina:

- l'accesso all'attività degli enti creditizi;
- la vigilanza prudenziale su enti creditizi da parte delle autorità nazionali competenti;
- i poteri e gli strumenti di vigilanza delle suddette autorità per attuare la vigilanza prudenziale;
- gli obblighi di pubblicazione che tali autorità devono rispettare in relazione alla regolamentazione prudenziale e alla vigilanza sugli enti creditizi.

Legal path

A partire da quando si applica la Direttiva 2013/36?

La direttiva 2013/36/UE è in vigore dal 17 luglio 2013 e sarebbe dovuta diventata legge negli Stati membri dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2013.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 72 (in vigore dal 27/06/2015) ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del 1998), per le parti di competenza. Le principali disposizioni hanno previsto:

- una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF);
- un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob);
- specifici meccanismi di segnalazione interni ed esterni delle eventuali violazioni normative;
- l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell'amministratore di dare notizie al board dell'interesse di cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della Banca d'Italia;
- in ordine alle sanzioni, oltre agli adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge delega, le disposizioni differenziano inoltre tra persone fisiche e giuridiche;
- secondo quanto previsto dalla delega, si svincola il potere regolamentare della Banca d'Italia dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Legal path

A partire da quando si applica la Direttiva 2019/878?

La Direttiva di modifica (UE) 2019/878 sarebbe dovuta diventare legge negli Stati membri entro il 28 dicembre 2020. Gli Stati membri erano tenuti ad applicare le norme dal 29 dicembre 2020.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 182

→ in vigore del provvedimento dal 30/11/2021

Il D.lgs. è in materia di requisiti prudenziali del settore bancario. Il Decreto recepisce la Direttiva (UE) 2019/878 e adegua la disciplina nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/876 (Capital Requirements Regulation 2, CRR II).

Articolo 21-ter

Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) > TITOLO III - Requisiti per l'accesso all'attività degli enti creditizi > CAPO 1 - Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi > **Articolo 21 ter «Impresa madre nell'UE intermedia»**

Paragrafo 1: «*Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.*».


Due o più enti nell'Unione = enti creditizi o imprese di investimento operanti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (UE/SEE).

Gruppo di paese terzo = gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.

Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE).



Dati tratti dall'elenco di tutti i gruppi di paesi terzi (TCG) pubblicato dall'EBA il 14 ottobre 2022.



Articolo 21-ter

Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) > TITOLO III - Requisiti per l'accesso all'attività degli enti creditizi > CAPO 1 - Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi > **Articolo 21 ter «Impresa madre nell'UE intermedia»**

Paragrafo 1: *«Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione».*

Opinion EBA: il rispetto del requisito IPU al raggiungimento della soglia IPU è **un obbligo di legge.**

D.lgs. 182 del 2021: «una **banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo** è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, se:


- a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e
- b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

Articolo 21-ter

Un'unica impresa madre nell'UE intermedia = un'unica società capogruppo nell'UE (in alcuni casi limitati è prevista la possibilità di costituire due società capogruppo nell'UE). La società capogruppo costituita è denominata "impresa madre intermedia nell'UE", i.e. **Intermediate Parent Undertaking (IPU)**.




La creazione di un'unica società capogruppo nell'UE consente di sottoporre a **vigilanza consolidata** le attività svolte nell'UE da un gruppo di un paese terzo, anziché condurre la vigilanza su più soggetti a livello individuale.



Articolo 21-ter

Un'unica impresa madre nell'UE intermedia = un'unica società capogruppo nell'UE (in alcuni casi limitati è prevista la possibilità di costituire due società capogruppo nell'UE). La società capogruppo costituita è denominata "impresa madre intermedia nell'UE", i.e. **Intermediate Parent Undertaking (IPU)**.



L'**autorità di vigilanza su base consolidata** sarà quindi in grado di valutare i rischi, nonché la sicurezza e la solidità finanziarie di tutto il gruppo a livello di UE, applicando di conseguenza i requisiti prudenziali su base consolidata.

Come si individua l'autorità di vigilanza su base consolidata?

Continuano ad applicarsi i criteri di significatività e la ripartizione delle competenze previsti dalla vigilanza bancaria europea.

Le imprese madri intermedie nell'UE che soddisfano i criteri di significatività saranno vigilate direttamente dalla BCE. Le imprese classificate come enti meno significativi saranno vigilate direttamente dalle autorità nazionali (**Banca d'Italia**). La vigilanza sulle filiali dei gruppi di paesi terzi resta una funzione delle rispettive autorità nazionali competenti.

Articolo 21-ter

Paragrafo 3: «L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis».

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere **un'impresa di investimento** autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE, se:

- nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o
- la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

D.lgs. 182 del 2021:

3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia **una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata** in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, **che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata** in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

4. L'obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

Articolo 21-ter della CRD

In sintesi: quali soggetti possono essere costituiti come impresa madre intermedia nell'UE?

- ente creditizio,
- una società di partecipazione finanziaria
- una società di partecipazione finanziaria mista.
- se ricorrono le condizioni, un'impresa di investimento.

Articolo 21-ter

Paragrafo 2: «Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere **due imprese madri nell'UE intermedie** nel caso in cui esse **accertino** che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:

- a) sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla **separazione delle attività** imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o
- b) renderebbe **meno efficace la possibilità di risoluzione** rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia».


D.lgs. 182 del 2021:

6. La **Banca d'Italia**, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, **sentite le altre autorità competenti** per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), **può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie** nel caso in cui **accerti** che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;
- b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

Articolo 21-ter

Paragrafo 2: «Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere **due imprese madri nell'UE intermedie** (...)».



[Opinion EBA, Commenti specifici]

Articolo 21-ter

a) Istanza di cui alla lettera a) dell'articolo 21 ter, comma 2, CRD: contenuto e valutazione metodologia

Contenuto della domanda:

- 1) **prove** affidabili dell'applicazione al TCG del regime obbligatorio del paese terzo sulla **segregazione delle attività al TCG** (ad es. decisione dell'autorità di origine del paese terzo; divulgazione al pubblico da parte dell'impresa madre del paese terzo);
- 2) l'attuale **struttura del rispettivo gruppo alla luce dell'obbligo di separazione** applicato nel paese terzo, inclusa una descrizione delle attività svolte nelle catene di gruppo separate e delle interconnessioni tra i due rami separati del gruppo;
- 3) la **domanda di deroga all'obbligo di separazione** presentata dal TCG all'autorità di origine del paese terzo e la spiegazione dettagliata di qualsiasi eccezione concessa da tale autorità di origine del paese terzo;
- 4) l'ubicazione e le tipologie di imprese previste come **IPU**;
- 5) un **piano industriale delle due IPU** con un orizzonte temporale minimo di tre anni, che stabilisca la descrizione della struttura prevista del TCG UE nell'ambito delle due IPU, i tipi e i volumi di attività che ciascun gruppo intende svolgere e l'entità del suo allineamento con la struttura generale del TCG;
- 6) descrizione delle **interconnessioni tra entità strutturalmente separate**, anche a livello degli organi direttivi delle due istituzioni, dei processi decisionali relativi alle decisioni strategiche;
- 7) **conferma**, idealmente dall'autorità del paese terzo di origine, che la struttura a due IPU prevista - comprese le interconnessioni descritte - sarebbe **conforme al quadro applicabile del paese terzo**;
- 8) la tempistica di costituzione delle IPU con l'indicazione chiara e sintetica di come il gruppo può garantire che le IPU saranno operative al raggiungimento della soglia.

Articolo 21-ter

a) Istanza di cui alla lettera a) dell'articolo 21 ter, comma 2, CRD: contenuto e valutazione metodologia

Valutazione della domanda

L'Autorità di vigilanza su base consolidata valuta, in coordinamento con le Autorità Competenti, la «giustificazione» posta a fondamento della domanda di costituzione di due IPU, mediante la considerazione dei seguenti elementi:

Sufficienza delle prove in ordine alla riconducibilità delle attività finanziare regolamentate (anche future) all'obbligo di separazione

Diritto del Paese terzo, eventuali decisioni di vigilanza pertinenti

Conferma di cui al punto 7) della precedente slide

Impatto materiale sulla risolvibilità sulla base della valutazione dell'Autorità di Risoluzione

Potenziale uso improprio della struttura a due IPU per opportunità di arbitraggio

Complessità non necessaria della struttura complessiva

Impatto negativo sul rispetto della normativa UE e nazionale, sulla sana e prudente gestione delle attività sulla fattibilità e sostenibilità del modello di business

[Opinion EBA, Commenti specifici]


Articolo 21-ter

a) Istanza di cui alla lettera a) dell'articolo 21 ter, comma 2, CRD: contenuto e valutazione metodologia

Approvazione della domanda

Laddove sia concessa l'approvazione di due IPU, dovrebbero essere poste in essere disposizioni per garantire un'intensa cooperazione in materia di vigilanza tra le rispettive autorità di vigilanza consolidata delle due IPU (se diverse).


Considerato che la presenza di due IPU impedisce l'istituzione di un unico consolidamento prudenziale nell'UE, le due autorità di vigilanza su base consolidata responsabili di ciascuna IPU dovrebbero assicurare il **massimo coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni** al fine di raggiungere un livello di trasparenza prudenziale paragonabile a quello che si otterrebbe con un solo IPU. L'ABE si impegna a promuovere e facilitare tale maggiore livello di coordinamento e cooperazione nel contesto dei collegi di vigilanza, ove applicabile.



[Opinion EBA, Commenti specifici]

Articolo 21-ter

b) Collaborazione tra le autorità competenti e di risoluzione in materia di valutazione della domanda di due IPU



[Opinion EBA, Commenti specifici]

Articolo 21-ter

c) Metodologia di valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera b)

Contenuto della domanda

L'istanza basata sulla lettera b), da sola o congiuntamente alla lettera a), dovrà fornire una **dettagliata spiegazione delle ragioni per le quali la presenza di due IPU faciliterà la risolvibilità delle operazioni del TCG.**

Valutazione della domanda

Il concetto di 'risolvibilità efficiente' non è definito dal diritto dell'UE e lascia margine di discrezionalità alla RA. La sua interpretazione dovrebbe basarsi sull'articolo 15 BRRD relativo alla risolvibilità, che si basa sulla **fattibilità e credibilità** per la RA o **della liquidazione** secondo la normale procedura concorsuale, **o della risoluzione.**

Dal punto di vista della pianificazione della risoluzione e della gestione delle crisi, l'efficienza dovrebbe essere principalmente legata all'obiettivo della **limitazione dei rischi per la corretta esecuzione e attuazione di una strategia di risoluzione.**

La valutazione da parte della RA si baserà, quindi:

- sulla potenziale applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione a livello di entità dell'UE;
- sul raggiungimento degli obiettivi di risoluzione, prestando particolare attenzione agli **elementi della struttura delle due IPU** che potrebbero potenzialmente facilitare o ostacolare l'esecuzione efficiente della strategia di risoluzione come l'allocazione delle attività tra le due IPU, e la rispettiva rilevanza delle due IPU alla luce di considerazioni di stabilità finanziaria.

[Opinion EBA, Commenti specifici]

Articolo 21-ter

c) Metodologia di valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera b)

Valutazione della domanda

La valutazione caso per caso della domanda da parte della RA dovrebbe riguardare almeno i seguenti aspetti specifici delle due IPU rispetto all'unica struttura IPU:

- se la seconda IPU svolge funzioni critiche;
- se il fallimento della seconda IPU crei effetti negativi significativi sul sistema finanziario, anche in circostanze di più ampia instabilità e di sistema;
- se il fallimento della seconda IPU crei effetti di contagio per la prima IPU;
- se la risolvibilità della prima IPU è raggiunta con rischi di esecuzione inferiori o uguali rispetto all'ipotesi di risolvibilità della struttura unica IPU consolidata.

In linea di principio la domanda è accolta qualora la RA ritenga che la seconda IPU sosterebbe il **raggiungimento degli obiettivi di risoluzione**, compresi evitare significativi effetti negativi sul sistema finanziario.

Articolo 21-ter

Paragrafo 4: «I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a **40 miliardi di euro**».

Valore totale delle attività = la somma delle attività dell'ente madre nell'UE di quel TCG al livello di consolidamento più elevato nell'Unione, le singole attività di enti da soli e le attività delle branches dirette dell'UE di enti con sede in un paese terzo (branches di paesi terzi o "TCB") appartenenti allo stesso TCG [Linee guida EBA del 28 luglio 2021].

APPROCCIO RETROSPETTIVO

APPROCCIO PROSPETTICO

Gli enti sono tenuti a valutare, almeno una volta all'anno, l'eventuale raggiungimento della soglia rispetto ai tre anni successivi, sulla base della pianificazione strategica del TCG e della previsione degli asset.

Articolo 21-ter

Paragrafo 4: «I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a **40 miliardi di euro**».

Valore totale delle attività = la somma delle attività dell'ente madre nell'UE di quel TCG al livello di consolidamento più elevato nell'Unione, le singole attività di enti da soli e le attività delle branches dirette dell'UE di enti con sede in un paese terzo (branches di paesi terzi o "TCB") appartenenti allo stesso TCG [Linee guida EBA del 28 luglio 2021].

IMPREVEDIBILITÀ DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA IN CASI PARTICOLARI

In tali circostanze, spetta alle AC stabilire una tempistica adeguata entro la quale le istituzioni dell'UE del TCG devono rispettare il requisito IPU, specificando che tale tempistica «dovrebbe essere il più breve possibile e **non dovrebbe superare un anno o**, in casi eccezionalmente motivati, **due anni dalla data di raggiungimento della soglia**» [Linee Guida EBA IPU, paragrafo 27].



APPROCCIO
RETROSPETTIVO

APPROCCIO
PROSPETTICO

Articolo 21-ter

Paragrafo 5: «Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:

- a) il valore totale delle attività nell'Unione di **ciascun ente del gruppo** di paese terzo risultanti dal suo **bilancio consolidato** o dal **singolo bilancio** nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
- b) il valore totale delle attività di **ciascuna succursale del gruppo** di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio».

D.lgs. 182 del 2021:

8. La **Banca d'Italia** emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle **modalità per il calcolo** del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.».

Cosa comporta per le filiali nell'UE dei gruppi di paesi terzi la costituzione di un'impresa madre intermedia nell'UE?

Le attività delle filiali nell'UE dei gruppi di paesi terzi sono incluse nel calcolo delle attività totali del gruppo, sebbene le filiali non siano obbligate a ricadere nel perimetro dell'impresa madre intermedia nell'UE. Possono rimanere filiali della capogruppo del paese terzo e continuare a essere vigilate dalle rispettive autorità nazionali competenti.

Articolo 21-ter

Paragrafo 6: «Le autorità competenti notificano all'EBA le seguenti **informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo** che opera nella loro giurisdizione:

- a) le **denominazioni** e il **valore totale delle attività degli enti** oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;
- b) le denominazioni e il valore totale delle attività corrispondenti alle **branches autorizzate** in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
- c) la **denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre** nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte».

Articolo 21-ter

Paragrafo 7: «L'EBA pubblica sul proprio sito web un **elenco di tutti i gruppi di paesi terzi** che operano nell'Unione e, se del caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.

Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;*
- b) sia un'impresa madre nell'UE intermedia;*
- c) sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo;*
- d) appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR».*

Articolo 21-ter

Termine per l'adempimento	
Recepimento della Direttiva entro il termine previsto	29 dicembre 2020
Recepimento della Direttiva fuori termine	D.lgs. n. 182 del 2021 (in vigore dal 30/11/2021)
Regime transitorio Paragrafo 8	30 dicembre 2023
Imprevedibilità del raggiungimento della soglia	Entro 1 o 2 anni dal raggiungimento della soglia

Paragrafo 8: «In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR **al 27 giugno 2019** sono tenuti ad avere un'impresa madre nell'UE intermedia o, se si applica il paragrafo 2, due imprese madri nell'UE intermedie **entro il 30 dicembre 2023**».



TEMPISTICA PER L'ISTITUZIONE DELL'IPU

Le Linee guida EBA del 28 luglio 2021 delineano le modalità di coordinamento che gli enti del TCG in Europa dovrebbero seguire, affinché venga determinato **senza indugio**:

1. se le deroghe che consentono di costituire due IPU invece di un'unica IPU (articolo 21 ter, paragrafo 2, CRD) o che consentono a un IPU di essere un'impresa di investimento (articolo 21 ter, paragrafo 3, CRD) debbano applicarsi a questo particolare GCC;
2. la tempistica per l'istituzione delle IPU, tenendo conto che - salvo il caso in cui la soglia sia stata raggiunta in modo imprevisto - **le IPU dovranno essere operative quando la soglia sarà stata raggiunta** .

Articolo 21-ter

Termine per l'adempimento	
Recepimento della Direttiva entro il termine previsto	29 dicembre 2020
Recepimento della Direttiva fuori termine	D.lgs. n. 182 del 2021 (in vigore dal 30/11/2021)
Regime transitorio Paragrafo 8	30 dicembre 2023
Imprevedibilità del raggiungimento della soglia	Entro 1 o 2 anni dal raggiungimento della soglia

Occorre presentare le domande necessarie con sufficiente anticipo per assicurarsi di essere in grado di soddisfare il requisito IPU al raggiungimento della soglia.

IDENTIFICAZIONE DELLE LICENZE E DELLE APPROVAZIONI REGOLAMENTARI RICHIESTE PER CONFORMARSI AL REQUISITO DELL'IPU

Il processo e la tempistica per la costituzione dell'impresa madre nell'UE dipenderanno dalla sua forma giuridica e dalla necessaria ristrutturazione.

Tips:

- ✓ informare senza indugio l'Autorità di vigilanza su base consolidata della propria intenzione di non intraprendere alcuna ristrutturazione aziendale, laddove non necessaria;
- ✓ contattare l'Autorità di vigilanza su base consolidata (come identificata al paragrafo 20) e informarle dei loro piani per conformarsi al requisito dell'IPU.

[Opinion EBA, Commenti specifici]

Articolo 21-ter

Paragrafo 9: «**Entro il 30 dicembre 2026**, la Commissione procede, dopo aver consultato l'EBA, al **riesame dei requisiti imposti** agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno: a) se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate; b) se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali».

Paragrafo 10: «**Entro il 28 giugno 2021**, l'EBA presenta una **relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione** sul trattamento delle branches di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:

- a) se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;
- b) se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;
- c) se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.

La Commissione presenta, se del caso, una **proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio** sulla base delle raccomandazioni formulate dall'EBA».

Articolo 21-ter

Nota n. 17 del 09/12/2021 della Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea che si conforma agli Orientamenti dell'EBA "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE" (EBA/GL/2021/08).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che **assumono valore di orientamenti di vigilanza** secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Nota n. 17 del 09/12/2021

Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE" (EBA/GL/2021/08).

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) che si conforma agli Orientamenti dell'EBA "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE" (EBA/GL/2021/08).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

I destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

1. *Destinatari:*

- *diretti:*
 - banche meno significative e SIM (escluse le SIM di classe 1, ossia quelle che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) con sede legale in Italia che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi, come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE;
 - succursali di gruppi di paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia conformemente alla direttiva 2013/36/UE, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014;
- *altri soggetti:*
 - società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punto 20 e punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali la Banca d'Italia è autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata, appartenenti a gruppi di paesi terzi.

Articolo 21-ter

Nota n. 17 del 09/12/2021 della Banca d'Italia

1. Destinatari: ☒

diretti:

- banche meno significative e SIM (escluse le SIM di classe 1, ossia quelle che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto l), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) con sede legale in Italia che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi, come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE;
- - succursali di gruppi di paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia conformemente alla direttiva 2013/36/UE, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014; ☒

altri soggetti:


- società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punto 20 e punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali la Banca d'Italia è autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata, appartenenti a gruppi di paesi terzi. Ù

2. Data: gli Orientamenti sono applicabili dalla data odierna.

3. Disposizioni di riferimento: articolo 21ter della direttiva 2013/36/UE.

4. Oggetto: Orientamenti relativi al monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE.

Commenti specifici EBA



**Spoiler alert:
It's not yet the end.**

Commenti specifici EBA



Efficacia e adeguatezza dei dispositivi di governance interna, dei dispositivi di gestione della liquidità e della provvista e della funzione di gestione del rischio.



Commenti specifici EBA

Governance interna e accordi di esternalizzazione

- I. la parte UE del TCG deve disporre di accordi interni di governance e di esternalizzazione solidi ed efficaci, al fine di garantire che un controllo e una supervisione sufficienti siano debitamente applicati dalle IPU e dalle altre istituzioni dell'UE;
- II. l'IPU dovrebbe inoltre garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna delle istituzioni finanziarie siano effettivamente attuati e coerenti, ben integrati e adeguati all'interno del gruppo dell'UE;
- III. tra gli aspetti importanti: l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei titolari di funzioni chiave in relazione alla nuova struttura del gruppo, l'ambito del quadro di controllo interno, compresi i processi efficaci per identificare, gestire, monitorare e segnalare i rischi che sono o potrebbero essere esposti, alla consistenza e alla coerenza dei sistemi all'interno del gruppo, la chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti su base consolidata UE;
- IV. infine, l'organo di gestione dovrebbe garantire che le funzioni di controllo interno coprano tutte le attività, i processi e i sistemi e che siano indipendenti dalle linee di business che controllano, con un'adeguata separazione dei compiti e adeguate risorse finanziarie e umane, nonché poteri per svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Commenti specifici EBA

Efficacia della liquidità e modalità di gestione della raccolta

- I. Una corretta applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sui requisiti di copertura della liquidità è un punto fondamentale di attenzione.
- II. Gli accordi di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo dovrebbero essere limitati solo a quei servizi di gestione della liquidità e dei finanziamenti che si riferiscono esclusivamente a compiti specifici (esecuzione di operazioni) ea condizione che tali accordi non pregiudichino la responsabilità degli enti creditizi dell'UE di rispettare in modo indipendente gli struttura.
- III. È inoltre necessario monitorare da vicino eventuali disallineamenti delle valute di finanziamento derivanti in tale contesto e le successive disposizioni per l'attuazione del coefficiente di copertura della liquidità e del coefficiente di finanziamento stabile netto per valuta significativa.

Commenti specifici EBA

Efficacia della gestione del rischio e delle modalità di prenotazione

- I. è importante che i rischi associati alle attività svolte nell'UE siano adeguatamente identificati e che le misure di gestione, comprese le misure di mitigazione, siano implementato;
- II. gli accordi di governance locale e di gestione del rischio devono essere commisurati ai rischi originati dalle entità;
- III. le filiali dell'UE di imprese di paesi terzi mantengono pratiche che possono ostacolare la loro capacità di gestire efficacemente a livello locale i rischi materiali che possono sopportare. In particolare, sembra che diverse entità continuino a fare affidamento in larga misura su accordi di prenotazione back-to-back.

Grazie per l'attenzione

Carlo **ARLOTTA**

Partner

Cell. +39 340 73.11.380

carlo.arlotta@consiliabm.com

Gianluca **POTENZA**

Senior Manager

Cell. +39 334 11.62.711

gianluca.potenza@consiliabm.com

Lavinia **LUCIGNANI**

Legal Consultant

Cell. +39 346 56.15.208

lavinia.lucignani@consiliabm.com



Vincenzo **DE RISI**

Partner

Cell. +39 349 67.15.524

vincenzo.derisi@consiliabm.com

Valentina **PIRO**

Senior Manager

Cell. +39 366 62.75.860

valentina.piro@consiliabm.com

 **CBM**

CONSILIA
Business Management

Corso Europa, 13
20122 Milano
www.consiliabm.com



+39 02 87389370



segreteria@consiliabm.com
Info@consiliabm.com